

## **Statuto A.S.D. Gruppo Sportivo Montestella**

Statuto dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Montestella

### Articolo 1 - Denominazione e sede.

E' costituita in Milano, in via Appennini 155, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Montestella".

### Articolo 2 – Scopo.

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell' atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si

deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

#### Articolo 3 – Durata.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### Articolo 4 - Domanda di ammissione.

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo

esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare contestualmente la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la potestà parentale. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

#### Articolo 5 - Diritti dei soci.

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci.

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie; tali dimissioni sono sia quelle comunicate formalmente dal socio nella costanza del rapporto associativo, sia quelle intervenute tacitamente o per fatti concludenti, nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota associativa annua entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno in corso;

b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

c) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera b), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### Articolo 7 – Organi. Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

d) Il Consiglio dei Soci Fondatori.

#### Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, proclamandone gli esiti.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 9 - Diritti di partecipazione.

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Non sono ammesse deleghe di voto in sede assembleare.

#### Articolo 10 - Assemblea ordinaria.

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e per l'esame del

bilancio/rendiconto preventivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali

dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la

nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita

ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea

straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del

precedente art. 8, comma 2.

#### Articolo 11 - Validità assembleare.

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera

validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha

diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando

sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che

l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero

degli associati intervenuti e delibereranno con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo

21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### Articolo 12 - Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno

15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede

dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,

elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### Articolo 13 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a tredici componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa, e sempre in numero dispari. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente vicario ed un tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, e che siano associati da almeno due anni all'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Montestella.

3. I soci che versino nelle condizioni di cui al comma 2 che precede e che intendano



concorrere alla carica di componente del Consiglio Direttivo dovranno presentare le proprie candidature entro il termine perentorio di volta in volta fissato all'atto della convocazione dell'Assemblea fissata per la nomina o per il rinnovo delle cariche sociali. I candidati potranno eventualmente comunicare in forma scritta, sinteticamente, il loro programma e dette comunicazioni saranno divulgate ai soci nel modo ritenuto più opportuno (a titolo meramente esemplificativo, mediante pubblicazione sul notiziario "Montestella Sprint", che viene trasmesso ai soci per posta elettronica). Sulla base delle candidature ricevute, saranno poi predisposte le schede elettorali, da consegnare a ciascun socio elettore nel corso dell'Assemblea fissata per la nomina o per il rinnovo delle cariche sociali.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 14 – Dimissioni.

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima

Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente vicario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro quindici giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### Articolo 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; a tale riguardo l'acquisto della qualità

di socio è sottoposto al mero gradimento del Consiglio Direttivo in carica;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta

all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8,

comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

#### Articolo 17 - Il Presidente.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### Articolo 18 - Il Vicepresidente vicario

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente del consiglio direttivo, redige verbali delle riunioni, attende la corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### Articolo 20 - Il Consiglio dei Soci Fondatori.

E' composto dai soci fondatori, il cui elenco è redatto nei libri sociali. Ha scopo esclusivamente consultivo da parte del Consiglio Direttivo nella propria interezza.

#### Articolo 21 - Il rendiconto.

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto o bilancio consuntivo dell'associazione, da

sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto o bilancio consuntivo, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto o bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto o bilancio stesso.

#### Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con ciascun anno solare, con decorrenza dal 1 gennaio e conclusione al 31 dicembre .

#### Articolo 23 – Patrimonio.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### Articolo 24 – Sezioni.

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### Articolo 25 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

#### Articolo 26 – Scioglimento.

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci,

convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 27 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.